

Cosimo Maggiore (Università degli Studi di Torino)

**L'IMPUTAZIONE E LA CONDANNA DEL DATORE
DI LAVORO PER "DOLO EVENTUALE".
LE PARTICOLARITÀ DEL PROCESSO THYSSENKRUPP**

1. Il *quid novi* contenuto della sentenza 15 aprile 2011 della Corte d'Assise di Torino. – 2. L'inquadramento dogmatico della categoria: nozione e struttura del *dolo eventuale*. – 3. Il percorso motivazionale dei giudici torinesi e la giurisprudenza di riferimento. – 4. Considerazioni conclusive.

**1. Il *quid novi* contenuto nella sentenza 15 aprile 2011
della Corte d'Assise di Torino**

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Torino in data 15 aprile 2011 rappresenta la prima tappa giudiziaria per i fatti connessi al rogo della ThyssenKrupp, vicenda che è ormai scolpita nell'immaginario collettivo come uno dei più gravi, se non il più grave infortunio sul lavoro dei tempi recenti. La vicenda è tristemente a tutti nota: nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 un incendio si sviluppava presso la linea di ricottura e decapaggio numero 5 dello stabilimento delle acciaierie ThyssenKrupp di Torino. A seguito dell'incendio sette operai riportavano gravissime ustioni che li conducevano a morte. Di questo tragico evento, H. E. amministratore delegato della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SPA (esercente anche lo stabilimento di Torino) – con delega per la produzione e la sicurezza sul lavoro e quindi datore di lavoro – è stato chiamato a rispondere avanti alla Corte d'Assise di Torino in quanto la procura della Repubblica del capoluogo piemontese ha ritenuto di inquadrare la morte dei sette operai non già nello schema di incriminazione dell'omicidio colposo, sia pure aggravato dalla colpa con previsione, bensì in quello dell'omicidio doloso, sia pure a titolo di *dolo eventuale*. La Corte d'Assise di Torino, all'esito di un dibattimento di rilevante complessità tecnica e giuridica, oltre che di impatto sociale e mediatico, ha accolto l'impostazione accusatoria, condannando H. E. alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione (anche) per il delitto di omicidio volontario con dolo eventuale.

La condanna di H. E. per l'omicidio volontario dei sette operai non è l'unica pronuncia contenuta nella sentenza. La Corte d'Assise di Torino, infatti, ha condannato l'amministratore delegato anche per incendio doloso (art. 423 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravata dalla previsione dell'evento (art. 437 comma 2 c.p.). Inoltre, ha condannato

anche altri cinque imputati, tutti amministratori e dirigenti della società, per il delitto di cui all'art. 437 comma 2 c.p. e per omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) e incendio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Ha poi applicato alla società ThyssenKrupp Terni SPA, ai sensi dell'art. 25-*septies* comma 1 d.lg. n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria di un milione di euro, la sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e la confisca della somma di ottocentomila euro. Ha infine disposto la pubblicazione della sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale "La Stampa", "Corriere della Sera" e "la Repubblica" e l'affissione per estratto nel comune di Terni. Tuttavia, la pronuncia a carico dell'amministratore delegato della società costituisce indubbiamente il fatto giudiziario e giuridico più rilevante, data l'innovativa applicazione del *dolo eventuale*, che essa propone, ai delitti causa di infortuni sul lavoro. L'affermazione della responsabilità a titolo di dolo eventuale del datore di lavoro per incidenti mortali ai danni dei lavoratori costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale conosciuto. Non sono noti, infatti, precedenti conformi.

Questa innovativa ricostruzione non ha trovato unanimi consensi nei commentatori e sicuramente farà ancora discutere interpreti e operatori del diritto, in relazione alle possibili ricadute pratiche dell'estensione della nozione di dolo eventuale al settore degli incidenti sul lavoro. Com'è noto, infatti, la materia infortunistica si caratterizza quasi totalmente per la presenza di reati colposi, costruiti sul paradigma della violazione di regole cautelari. Anche in caso di eventi mortali in danno dei lavoratori, la contestazione consueta è quella dell'omicidio colposo, assumendo che «il datore di lavoro opera nell'interesse dell'azienda in cui i lavoratori sono componente essenziale e quindi in linea di principio è molto difficile rinvenire una volontà criminale (il cosiddetto *dolus malus*) dell'imprenditore in danno dei suoi dipendenti» (A. Marra, 2011).

Nel caso della ThyssenKrupp, invece, il criterio di imputazione soggettiva del dolo (anche se nella forma meno intensa del *dolo eventuale*), sostenuto peraltro per il solo amministratore delegato, parrebbe sottendere l'affermazione secondo cui il datore di lavoro avrebbe agito nella consapevolezza di recare danno ai lavoratori e accettando il rischio del suo verificarsi, con il fine prioritario del perseguitamento degli obiettivi aziendali. Circostanza, quest'ultima, che – a detta di alcuni osservatori – parrebbe in contrapposizione con l'idea stessa di condotta volutamente dannosa per i dipendenti: secondo una certa impostazione critica, infatti, tanto più l'interesse economico ed espansivo dell'azienda può essere efficacemente perseguito quanto più i lavoratori sono tutelati e posti in condizione di espletare l'attività con continuità e senza danni e/o pericoli alla propria

incolumità e ancor più alla propria vita. La condotta opposta apparirebbe sintomo di una strategia aziendale dissennata e votata, nel tempo, alla rovina dell'azienda anziché al suo sviluppo. Tuttavia – occorre dire subito – la sentenza ThyssenKrupp rappresenta un *unicum* proprio perché unico e, forse, difficilmente ripetibile appare il contesto di fatto entro cui la vicenda si è svolta. Davanti alle evidenze probatorie e alle particolarità in fatto emerse durante il processo, la stessa massima di esperienza sopra citata parrebbe suscettibile di confutazione.

Ciò che costituisce, dunque, la novità della sentenza parrebbe rappresentare anche il suo limite intrinseco, salvo – tuttavia – valutare e analizzare in profondità il caso concreto, le sue peculiarità, i connotati specifici oggettivi e soggettivi della vicenda. Valutazione e analisi capaci di condurre alla condivisione della qualificazione giuridica operata dai giudici di Torino.

2. L'inquadramento dogmatico della categoria: nozione e struttura del *dolo eventuale*

Prima di analizzare il percorso motivazionale della Corte d'Assise di Torino, non si può fare a meno di dare conto, brevemente, del dibattito che, in dottrina e in giurisprudenza, si è sviluppato intorno alla nozione di *dolo eventuale*. Nozione affascinante, ma dai risvolti tutt'altro che certi e rassicuranti, soprattutto in casi limite come quello esaminato dalla sentenza di cui si tratta. È significativo, in proposito, che dopo molti anni di dispute dottrinali e giurisprudenziali sul tema, anche di recente è tornata a riflettere la Corte di Cassazione a sezioni unite e la stessa sentenza di Torino ha dato atto dell'accesa discussione che si è sviluppata fra accusa e difesa.

Il *dolo eventuale* non è tipizzato né descritto dal codice penale; anzi, la lettura dell'art. 43 c.p. indurrebbe a ritenere, a prima vista, che l'unica forma di dolo previsto dalla legge penale sia il *dolo intenzionale*, posto che l'evento, che deve essere dal soggetto agente «preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione» (art. 43 comma 1 c.p.) e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, è quello che corrisponde all'intenzione del soggetto attivo (Cass., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954). Il dolo intenzionale è la forma più intensa di dolo, in quanto il soggetto agisce proprio allo scopo di commettere quel fatto che in concreto si è poi verificato, ma è anche quella che nella realtà giudiziaria incontra le maggiori difficoltà probatorie, dovensi attribuire rilevanza (non assoluta) oltre che alle (eventuali) dichiarazioni dell'imputato, ad altre circostanze oggettive ed estrinseche, dunque indipendenti dalla versione difensiva, da sole denotanti la direzione della volontà del soggetto, quindi capaci di rivelare se questi abbia agito o no proprio allo scopo di commettere quel fatto (A. Manna, 2002).

Accanto al dolo intenzionale, si conoscono altre due forme di dolo: il *dolo diretto*, che si verifica quando il soggetto ha agito per uno scopo diverso, ma è sicuro o è altamente probabile che quell'evento si verificherà, e il *dolo eventuale*, di costruzione dottrinale e giurisprudenziale più problematica e, per alcuni, il più distante dalla lettera dell'art. 43 c.p.. Tradizionalmente, si parla di dolo eventuale quando il soggetto abbia previsto come possibile il verificarsi di un dato evento e ne abbia accettato il rischio di verificazione. Di contro, nel caso in cui il soggetto avesse confidato nelle sue capacità e quindi fosse stato certo della sua non verificazione, si ricadrebbe nella diversa ipotesi della colpa cosciente o colpa con previsione (art. 61, n. 3, c.p.), circostanza aggravante comune dei delitti colposi. In particolare, nel reato con dolo eventuale l'evento non costituisce lo scopo ultimo dell'azione del soggetto, né è da costui previsto e voluto come conseguenza certa della propria condotta, ma è soltanto accessorio rispetto al risultato che l'agente intende perseguire.

Sotto questo profilo, la sentenza ha cura di precisare che H. E. non intendeva certamente provocare la morte degli operai e aggiunge che egli puntava a realizzare il massimo possibile di risparmio economico nella fase finale di vita dello stabilimento di Torino (la cui chiusura era stata irrevocabilmente decisa), escludendo in tal modo la configurazione sia del dolo diretto, sia il dolo intenzionale. Si precisa ancora che l'evento nei reati puniti a titolo di dolo eventuale è di incerta verificazione: non è sicuro, ma soltanto possibile (o probabile). Ciò che determina la colpevolezza a titolo di dolo del soggetto agente è che costui ha comunque accettato il rischio del suo verificarsi.

La critica normalmente mossa alla ricostruzione tradizionale è che in tal modo, al criterio della volontà, che nella secolare elaborazione traspare come elemento indefettibile del dolo (L. Eusebi, 1993), si sostituirebbe il criterio del consenso materialmente reso dalla formula dell'accettazione del rischio. A ben vedere, secondo autorevole dottrina, il criterio dell'accettazione del rischio è un criterio di accertamento della colpa e non già del dolo (A. Pagliaro, 2003), ove si consideri che se l'agente prevede come possibile il verificarsi di un certo evento e agisce lo stesso, accettandone il rischio, ciò significa che ha violato una fondamentale regola cautelare, che non poteva non imporgli, date le premesse, di rimanere inerte o comunque di agire diversamente (A. Manna, 2010).

Il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e partecipa della stessa natura e della stessa struttura dell'elemento soggettivo descritto nell'art. 43 c.p. come criterio di imputazione soggettiva esclusivamente costruito sull'effettiva rappresentazione e volizione dell'evento, per cui anche nel dolo eventuale dovrebbe sussistere, rispetto all'evento, sia il momento della

rappresentazione sia quello della volizione. Volontà che dovrebbe abbracciare non già il “rischio” del verificarsi di un possibile (o probabile) evento non voluto, ma l’evento stesso. In tal modo il momento dell’accertamento del dolo risulterebbe coerente sia con quanto disposto dal codice, sia con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1 Cost.), che impone di tenere conto, per affermare la forma più grave (quella dolosa) di responsabilità, del «dinamismo interiore che caratterizza alla radice la capacità della persona di sottrarsi al determinismo degli eventi naturali e che postula la responsabilità per ciò che viene compiuto» (M. Ronco, 2007).

Il vivace dibattito sulla nozione di dolo eventuale ha portato quindi la dottrina italiana più recente a reagire con una serie di contributi di rilievo (L. Eusebi, 1993; S. Prosdocimi, 1993; G. Forte, 1990; S. Canestrari, 1999) il cui comune denominatore è rappresentato dalla rivalutazione del momento della “volontà dell’evento” come fondamentale elemento strutturale del dolo e l’affermazione che il dolo eventuale è accettazione dell’evento e non semplice accettazione del suo possibile verificarsi. Si è persino giunti a sostenere che «se si vuole mantenere l’essenza del dolo nell’ambito della c.d. “teoria della volontà”, anche per evitare una pericolosa volatilizzazione del dolo stesso, non vi può essere spazio per il dolo eventuale, perché in esso mancherebbe il requisito indefettibile del dolo, cioè la volontà medesima» (A. Manna, 2010).

Alle resistenze di una parte della dottrina all’accoglimento della nozione di dolo eventuale si è contrapposta una giurisprudenza, di merito ma anche di legittimità, tendente a una crescente valorizzazione della categoria, come dimostrato dalle recenti pronunce in materia di incidenti stradali causati da guida particolarmente spericolata, quali ne siano le ragioni. Si tratta di una giurisprudenza che si pone in controtendenza rispetto al tradizionale riconoscimento nei reati stradali della colpa con previsione e che comincia a emergere da ultimo anche in alcune sentenze di annullamento con rinvio da parte dei giudici di legittimità, che censurano il modo col quale, nel giudizio di merito di secondo grado, è stata argomentata la più tradizionale scelta di qualificare il reato in termini di colpa con previsione (G. Fiandaca, 2012). Peraltra, proprio il rapporto fra dolo eventuale e colpa con previsione costituisce il terreno privilegiato nel quale si dibatte, nel tentativo di precisare l’oggetto del dolo eventuale.

La giurisprudenza sul punto è copiosa e vi si distinguono tre filoni principali. In alcune pronunce la linea di confine fra dolo e colpa è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente: mentre nel dolo eventuale egli accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, nella colpa cosciente il soggetto, nonostante l’identità della rappresentazio-

ne, respinge questo rischio, confidando nella propria capacità di controllare la dinamica esecutiva dell'illecito, sì da potersi negare l'accettazione tanto dell'evento quanto del rischio del suo verificarsi (Cass., sez. IV, 10 ottobre 1996, in *Ced. Cass.*, n. 207.333; Cass., sez. I, 3 giugno 1993, in *Mass. Cass. pen.*, 1993, f. 12, 116). In altre pronunce, invece, la linea di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente è posta maggiormente sotto il profilo rappresentativo: nel dolo eventuale il soggetto agente si rappresenta il verificarsi dell'evento come una concreta possibilità e, attraverso la volizione dell'azione, accetta il rischio che ciò accada; nella colpa cosciente, invece, la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, non concretamente realizzabile nella prospettazione dell'agente e, di conseguenza, non concretamente voluta. Il terzo filone interpretativo, infine, opera una applicazione congiunta dei due criteri sopra evidenziati e afferma che per la configurabilità del dolo eventuale occorre la previsione concreta e la volontà, che si ha quando l'agente abbia accettato l'evento come conseguenza, quantomeno eventuale, della propria condotta.

A tale ricostruzione si obietta che essa pone notevoli incertezze interpretative in relazione alla possibile rilevanza dell'atteggiamento interiore ed emotivo del soggetto e in particolare della «speranza» nel non verificarsi dell'evento; problema al quale la giurisprudenza non ha offerto univoci criteri di orientamento. Il concetto di «speranza» riecheggia anche nella sentenza della Corte d'Assise di Torino: i giudici non hanno mai dubitato che H. E. nutrisse dentro di sé la «speranza» che nulla accadesse, ma poi concludono che nel caso specifico la «speranza» non era caratterizzata dalla «ragionevolezza» e quindi l'elemento soggettivo dell'imputato ha superato i confini della colpa cosciente, sconfinando nel più grave dolo eventuale.

3. Il percorso motivazionale dei giudici torinesi e la giurisprudenza di riferimento

La sentenza del processo ThyssenKrupp ha svolto, nella sua complessa e completa trama di motivazioni, un'elencazione analitica delle circostanze di fatto, di cui l'imputato aveva piena conoscenza e consapevolezza, e delle sue caratteristiche soggettive e personali, nonché delle sue condotte (attive od omissive) che costituiscono indizi a proposito della sua volontà. L'esposizione puntuale di queste circostanze rappresenta il fondamento logico probatorio dell'affermazione – presente nel convincimento dei giudici – secondo cui la prova del dolo eventuale dell'omicidio (oltre che dell'incendio) troverebbe fondamento proprio nel *facere* (o meglio nel *non facere*) dell'amministratore delegato.

La sentenza cioè compie una ricostruzione rigorosa del caso concreto, individuando meticolosamente i fatti che possono essere considerati indicatori oggettivi (dunque estrinseci rispetto alla sua psiche e alla sua persona), sintomatici dell'elemento soggettivo del “dolo”, muovendosi in tal modo nel solco tracciato dalla Cassazione (sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10.411). Nella motivazione sono riportati ampi stralci di questa sentenza che ha ritenuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale un automobilista, che sprovvisto di patente di guida di un furgone rubato, sfrecciava ad alta velocità in presenza di diversi semafori rossi, al fine di sfuggire a una volante della polizia la quale, a sirene spiegate, decideva di inseguire il furgone. Dopo l'ennesimo passaggio senza rispettare il semaforo rosso, andava a scontrarsi con due automobili transitanti nello stesso incrocio, procurando la morte di una persona e il ferimento di altre. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dopo avere svolto alcune premesse di carattere generale in tema di dolo, volte a evidenziarne la componente volontaristica e perfino l'orientazione finalistica, affronta la questione della distinzione fra colpa cosciente e dolo eventuale, in prevalenza ancorata al noto e contestato criterio della volontaria accettazione del rischio. La Corte precisa infatti che «poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione». Argomenta quindi che «mentre (...) nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata “accettata” psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente». Inoltre, secondo la Suprema Corte, affinché l'elemento soggettivo dell'agente oltrepassi il confine del più grave territorio del dolo, occorre un *quid pluris*, un qualcosa in più, frutto di un'ulteriore operazione ermeneutica del fatto e dell'atteggiamento psicologico del soggetto, consistente nella valutazione di tipo economico e nel raffronto fra i diversi beni in gioco che l'autore del reato avrebbe operato al momento della condotta.

Si sostiene, infatti, che a caratterizzare il dolo eventuale e a delinearne la differenza rispetto alla colpa cosciente è la deliberazione di agire a costo di sacrificare il bene che può venire leso dal proprio comportamento, il quale è così mentalmente subordinato a un altro il cui soddisfacimento è l'obiettivo primario perseguito:

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correla-

zione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco il suo e quello altrui e attribuisce prevalenza ad uno di essi. Non è, quindi sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (sez. IV, 26 ottobre 2006, n. 1.367; sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12.954; sez. V, 17 settembre 2008, n. 44.712).

In definitiva, ciò che secondo la Cassazione differenzia la colpa cosciente dal dolo eventuale è proprio questo *quid pluris*, ravvisabile nel fatto che il soggetto, scegliendo di agire comunque, ritenga consapevolmente che l'evento lesivo possa essere il prezzo da pagare per ottenere il risultato perseguito in via principale (M. Zecca, 2011). La Corte di legittimità indica, poi, la strada maestra che i giudici di merito devono seguire per ricostruire e accettare l'elemento soggettivo nel caso concreto, imponendo

di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica

senza tuttavia nascondersi che

si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'*id quod plerumque accidit* alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.

La sentenza ThyssenKrupp pare aver seguito con grande scrupolo la traccia dettata dalla Corte di Cassazione ed è andata alla ricerca di tutte le circostanze dotate di forza esplicativa tale da consentire la conclusione, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che «certamente E. si era “rappresentato” la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla linea 5 di Torino; e che, altrettanto certamente, aveva rivolto E. la sua volontà verso i due obiettivi sopra indicati». Nella motivazione essi erano stati ben delineati in altri passaggi e precisamente così individuati: 1. mettere in sicurezza gli impianti compresa la linea 5, dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produzione; 2. nel contempo, continuare la produzione, in quello stesso stabilimento, per 15 mesi successivi all'annuncio ufficiale della chiusura. La delineazione e

prefigurazione – risultata processualmente certa – di detti obiettivi era stata accompagnata e seguita dall’omissione di qualsiasi intervento di *fire prevention* in tutto lo stabilimento e, in particolar modo, nella zona di entrata dei nastri di acciaio nella linea 5, omissione da cui la Corte ricava, in primo luogo, la effettiva accettazione del rischio.

Le principali circostanze di cui la Corte d’Assise ritiene provata la piena conoscenza e consapevolezza da parte di H. E. possono essere così riassunte:

1. la società ThyssenKrupp aveva deciso da circa due anni di chiudere lo stabilimento di Torino e trasferire gradualmente gli impianti nella sede principale di Terni: al momento dell’incidente lo stabilimento di Torino, pur rientrando nella categoria delle industrie a rischio di incidenti rilevanti, era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, perché i vigili del fuoco avevano ritenuto che l’azienda avrebbe dovuto svolgere interventi integrativi;
2. malgrado la decisione di trasferimento degli impianti a Terni, la produzione a Torino era continuata su alcune linee dello stabilimento, tra cui la linea 5, ove nei mesi precedenti erano scoppiati in più occasioni piccoli focolai di incendio (dopo uno, più vasto, nel 2002 che aveva condotto a una condanna definitiva per l’allora presidente del Comitato esecutivo) a causa del cattivo scorrimento del nastro di lavorazione che, sfregando con la carpenteria, causava molte scintille, nonché in generale dello stato di degrado dello stabilimento;
3. nel giugno del 2006 presso lo stabilimento della ThyssenKrupp a Krefeld (Germania), su una linea di produzione (ricottura e decapaggio analoga alla linea 5 di Torino) era scoppiato un devastante incendio, di tale gravità che a detta della stessa società solo *per miracolo* non aveva cagionato vittime, tale era stata la potenzialità distruttiva;
4. il rischio di incendio valutato da parte delle Compagnie di assicurazione in seguito all’incidente accaduto a Krefeld, era talmente alto da imporre per quelle linee di produzione di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro, ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianto;
5. in quel punto dello stabilimento non era stato installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, malgrado il consulente tecnico dell’assicurazione avesse raccomandato di provvedere al più presto alla sua installazione;
6. a seguito dell’incendio di Krefeld la multinazionale aveva stanziato in via straordinaria, per il triennio 2006-08, in favore degli impianti in Italia una somma di circa 16,7 milioni di euro destinati a interventi di prevenzione incendi, ma l’imputato, quale amministratore delegato della ThyssenKrupp SPA

Italia, aveva deciso di non utilizzare le somme disponibili per lo stabilimento di Torino, prima posticipando l'investimento dal biennio 2006-07 a quello successivo, poi rinviando l'adeguamento a un momento successivo al disposto trasferimento delle attività produttive dello stabilimento da Torino a Terni;

7. la periodica frequentazione da parte dell'imputato dello stabilimento di Torino, anche nei mesi precedenti al mortale incidente.

Ma la Corte d'Assise di Torino non ha trascurato di evidenziare quelle caratteristiche di personalità, che qualificano – e soggettivamente aggravano – la scelta, operata dall'imputato, di non destinare più allo stabilimento di Torino i fondi per il potenziamento della sicurezza, come razionale e ben ponderata: elevata competenza professionale e adeguata conoscenza tecnica del rischio-incendi (anche del rischio grave incombente sullo stabilimento torinese); viva sensibilità per la pulizia degli stabilimenti e costante preoccupazione per l'adozione di tutte le misure e di tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ogni potenziale focolaio di incendi. In presenza di un simile quadro di personalità, sarebbe illogico, secondo i giudici torinesi, ritenere che la decisione fosse frutto di semplice leggerezza o di superficiale valutazione del rischio. Pur non dubitando che l'amministratore delegato nutrisse dentro di sé, allo stesso modo, del resto, degli altri dirigenti cui è stata attribuita la colpa con previsione, la sincera speranza che nulla accadesse, i giudici non hanno tuttavia dubbi che la speranza fosse priva di adeguati supporti oggettivi apprezzabili in termini di ragionevolezza e, perciò, inidonea a escludere la configurabilità del dolo minimo.

Nella motivazione della sentenza si intrecciano dunque due criteri, entrambi adottati dalla Cassazione nella sentenza del febbraio 2011. Il primo è il criterio, *lato sensu*, economico, basato cioè su una questione di tipo imprenditoriale che implica necessariamente calcoli economici e una comparazione costi/benefici, oltre che di beni e interessi in gioco. Infatti, è proprio il perseguitamento di un duplice vantaggio economico-imprenditoriale che i giudici torinesi rimproverano all'amministratore delegato, considerato colpevole per avere scelto di risparmiare risorse per il potenziamento della sicurezza di uno stabilimento che di lì a poco sarebbe stato chiuso e, altresì, per avere voluto evitare i danni economici che sarebbero derivati da un blocco totale dell'attività produttiva a Torino. Il secondo è il criterio “personologico”, spesso seguito anche se quasi mai esplicitato, che aggrava la posizione dell'imputato, dal momento che le sue spiccate qualità personali – desumibili dalle esperienze manageriali pregresse nonché dal suo comportamento in ThyssenKrupp sino all'autunno del 2007 – e la sua competenza specifica attribuiscono valore ancor più razionale e ponderato e tutt'altro che superficiale, affrettato o distratto alla sua scelta.

Nell'accertamento dell'elemento psicologico sembra, tuttavia, che il ruolo preponderante sia stato giocato dalla componente rappresentativa del dolo, i cui indicatori sono minuziosamente esaminati in virtù del richiamo esplicito alla sentenza della Cassazione più volte ricordata, secondo la quale l'elemento rappresentativo «costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza». Proprio la valutazione e la valorizzazione degli indici di consapevolezza o rappresentazione, l'individuazione cioè di un alto e «grave» grado di consapevolezza del rischio del verificarsi di eventi del tipo di quello accaduto finisce col conferire corpo e contenuto al momento dell'accettazione di quel rischio e quindi a divenire prova della proiezione della volontà del soggetto agente.

La solida prova della componente rappresentativa del dolo si accompagna alla dimostrazione di un concomitante momento volitivo, che la sentenza ha ravvisato nella decisione di H. E. di non fare nulla per la sicurezza dei lavori, pur avendo la sufficientemente nitida rappresentazione di un quadro di pericolo ampio: l'imputato avrebbe cioè deciso di non investire nello stabilimento di Torino risorse – posticipandole nel tempo e nello spazio – disponibili per la prevenzione incendi, di continuare ciò nonostante la produzione in quello stabilimento per 15 mesi dopo la decisione della sua dismissione; di controllare solo la produzione finché i volumi si presentassero economicamente significativi; di lasciare ogni problematica connessa alla tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori ai suoi collaboratori di Torino, privi di poteri decisionali e di spesa autonomi. La scelta di non fare (*rectius* di fare per la sicurezza in un altro momento, altrove e non a Torino), così caratterizzata, sarebbe indicativa di un'accettazione del rischio dell'evento (morte dei lavoratori) di grado più intenso, tale da costituire una volizione dello stesso, precisato nella motivazione della sentenza come una «deliberazione con la quale subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro».

Nel caso della ThyssenKrupp il bene subordinato è quello dell'incolumità dei lavoratori impegnati nello stabilimento, mentre quello sovraordinato è costituito dagli interessi economici aziendali, laddove nella sentenza si sottolinea la stretta correlazione tra il soddisfacimento dell'interesse (economico) perseguito e il sacrificio di un bene (l'incolumità e la vita) diverso.

Si avverte che questo è il profondo rimprovero che si muove all'Amministratore delegato, quello cioè di avere avuto così poco rispetto, se non autentico disprezzo, per la vita altrui da rimanere inerte, pur avendo la piena conoscenza e la sicura consapevolezza delle condizioni di degrado dello stabilimento, nel quale peraltro la linea APL 5 era ancora in piena attività e vi

continuassero a lavorare gli operai, in una condizione di crescente abbandono e insicurezza.

4. Considerazioni conclusive

Tutto ciò conduce ad un’ulteriore riflessione, che si aggiunge alla già sottolineata portata della innovativa presa di posizione dei giudici torinesi che, per la prima volta, hanno esteso la categoria del dolo eventuale a una fattispecie concreta di un mortale incidente sul lavoro, solitamente attirata nell’alveo della colpa.

La scelta della qualifica del reato in termini di dolo eventuale da parte dei giudici che hanno recepito quanto prospettato dall’accusa – indubbiamente inconsueta nei processi che vedono imputati datori di lavoro per fatti di morte o lesioni dei loro lavoratori – non ha mancato di suscitare preoccupate riserve critiche. Si è rilevato il rischio che il carattere macroscopico della colpa, nei casi in cui esiste una elevata probabilità del verificarsi di un evento, possa condurre i giudici, intenzionati a infliggere sanzioni assai gravi, a qualificare il fatto come doloso, con dolo eventuale, svuotando detto elemento soggettivo del suo contenuto effettivamente psicologico e costruendolo secondo un modello puramente normativo (F. Sgubbi, 2009). La stessa “elasticità concettuale” del dolo eventuale ben si presta a essere piegata a necessità politico-criminali, soprattutto ove il percorso motivazionale non abbia solide basi logico e fattuali. Ma non appare questo il caso.

Non si è mancato, infatti, di osservare come il rischio citato parrebbe emergere con nitidezza dalla sentenza ThyssenKrupp, in cui anche la non eccessiva divaricazione delle sanzioni inflitte all’amministratore delegato e agli altri imputati dimostrerebbe, da un lato, la prossimità tra dolo eventuale e colpa con previsione e, dall’altra, segnalerebbe la finalità stigmatizzante della condanna a titolo di dolo, operante come segnale politico-criminale, di prevenzione generale, nel settore della sicurezza sul lavoro (G. P. Demuro, 2012). Una parte della letteratura ha, su questi presupposti, segnalato il timore che simili pronunce possano innescare un’irrefrenabile corsa all’affermazione del dolo eventuale in casi, come la materia antinfortunistica o la circolazione stradale, in cui paiono forti le istanze sociali di una risposta sanzionatoria più incisiva e capace di esaltare l’efficacia deterrente della norma, in un’ottica di prevenzione generale.

Certamente, in contesti quali l’ambiente di lavoro e la circolazione stradale la domanda di tutela della collettività è grande e la giurisprudenza non può rimanere estranea all’invocazione di una maggiore protezione dei beni della vita e dell’incolumità personale. Una domanda che si sostanzia nella richiesta di qualificare il comportamento di chi cagioni la morte o una lesione ad altri

per reiterate omissioni di misure antinfortunistiche, finalizzate proprio a evitare la lesione ai beni fondamentali del singolo, in termini di dolo, pur nella sua forma minima di dolo eventuale.

In effetti, ricordando l'origine essenzialmente (ma non solamente) giurisprudenziale del dolo eventuale e il terreno d'elezione nel quale il dolo eventuale è sorto (quello cioè della distinzione fra lesioni volontarie e tentato omicidio), si deve concludere che la giurisprudenza si è resa conto da lungo tempo ormai come la risposta sanzionatoria fosse il più delle volte troppo sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del fatto commesso e che una qualificazione in termini dolosi avrebbe un valore stigmatizzante tutt'altro che irrilevante, mentre in caso di qualificazione in termini di colpa sfuggirebbe alla collettività la sottigliezza giuridica dell'essere (la colpa) aggravata dalla previsione dell'evento. Si comprende allora la ragione per cui, con l'irruzione nell'esperienza giuridica degli ultimi decenni di alcuni casi che si collocano al confine fra dolo e colpa, torni periodicamente a farsi sentire l'esigenza di riforma dell'intera materia. E questo sia per le diverse pronunce sulla stessa vicenda nei diversi gradi di giudizio, sia perché un panorama giurisprudenziale incerto non risponde alle esigenze di tutela di beni primari, speso subordinati a interessi economici e di potere.

Il caso della ThyssenKrupp, tuttavia non pare inquadrarsi in questo panorama di rischi, giacché le istanze di rivendicazione di una risposta sanzionatoria in chiave retributiva e dissuasiva, apparse a molti chiare e caratterizzanti il percorso processuale fin dalle prime battute dell'indagine, sono state soddisfatte attraverso un solido e razionale percorso motivazionale che pare aver valutato e valorizzato ogni circostanza del fatto nella sua peculiarità e gravità, per giungere a una qualificazione giuridica dei comportamenti in termini di omicidio doloso che, per quanto nuova, secondo una assai condivisibile autorevole opinione dottrinale,

non costituisce affatto un indebito sovvertimento dei corretti canoni interpretativi dell'imputazione soggettiva, ma una (coraggiosa) conseguenza di un corretto iter argomentativo che può essere così sintetizzato: se la consapevolezza è molto elevata, se il rischio perdura nel tempo, se la scelta operata (dal datore di lavoro *N.d.R.*) è frutto di una decisione che irresponsabilmente ma "volontariamente" pretermette e sacrifica il bene da tutelare ad altri interessi, se la situazione concreta è tale da non dare appiglio alcuno per ritenerle, ragionevolmente che l'evento non si verificherà, allora, se tutto ciò è provato, ben si può ritenerle provata anche l'accettazione del rischio della verificazione, in concreto di quei fatti che certo non si era intenzionati realizzare, ed anche si sperava che non si sarebbero verificati, ma che la volontà colpevole non solo lambisce, ma copre per intero (D. Petrini, 2012, 378).

Riferimenti bibliografici

- CANESTRARI Stefano (1999), *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini fra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Giuffrè, Milano.
- DEMURO Gian Paolo (2012), *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale. Nota a Corte d'Assise di Torino 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Pres. Iannibelli, est. Dezani, imp. Espenbahn e altri*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
- EUSEBI Luciano (1993), *Il dolo come volontà*, Morcelliana, Brescia.
- FIANDACA Giovanni (2012), *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente fra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo. Osservazioni in margine a Corte d'Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Pres. Iannibelli, est. Dezani, imp. Espenbahn e altri*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
- FORTE Gabriele (1990), *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in "Rivista italiana diritto e procedura penale", I, pp. 228-38.
- MANNA Adelmo (2002), *Alla ricerca di una terza forma fra dolo e colpa*, in CADOPPI Alberto, a cura di, *Verso un codice penale modello per l'Europa – Offensività e colpevolezza*, CEDAM, Padova, pp. 239-47.
- MANNA Adelmo (2010), *Colpa cosciente e dopo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in "Indice penale", I, pp. 9-18.
- MARRA Gabriele (2011), *Il dolo eventuale negli incidenti sul lavoro*, in "Guida al diritto", pp. 49-50.
- PAGLIARO Antonio (2003), *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano (VIII ed.).
- PETRINI Davide (2012), *Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori*, in "Legislazione Penale", 2, pp. 373-8.
- PROSDOCIMI Salvatore (1993), *Dolus eventialis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè, Milano.
- RONCO Mauro (2007), *Dolo, preterintenzione e colpa: fondamento e struttura*, in RONCO Mauro, *Commentario sistematico al codice penale*, I, Zanichelli, Bologna.
- SGUBBI Filippo (2009), *La colpa in organizzazione*, relazione al Convegno di Rimini su "Etica d'impresa e responsabilità degli enti", 23-24 ottobre 2009 (Atti in corso di stampa).
- ZECCA Mattia (2011), *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali stradali in una recente sentenza della Corte di Cassazione. Nota a Cass. pen., sez. 1, 1 febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), pres. Di Tomassi, est. Cassano, Vasile*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.